

R.G. 17-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente**

Dott. Emanuele Picci **Giudice**

Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice rel.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **TOP GESTIONI DI GESUFATTO ROTUNDO** (P.IVA 04562010407), con sede in Cesenatico (FC), viale Tiziano 32 nel procedimento **R.G. n. 17/2024**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in subordine, della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 14 febbraio 2024 da **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE GOLDA HOTELS SRLS** (C.F. 04404940407) con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA ANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAMPAGNA ANNA

nei confronti di

TOP GESTIONI DI GESUFATTO ROTUNDO (P.IVA 04562010407), ditta individuale riferibile a GESUFATTO ROTUNDO (C.F. RTNGFT84T15C352Z), con il patrocinio dell'avv. MAJA RICCI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MAJA RICCI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



- dato atto che Liquidazione Giudiziale Golda Hotels s.r.l.s. ha chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata dell’impresa individuale Top Gestioni di Gesufatto Rotundo, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - 1) In data 21 settembre 2023 è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di Golda Hotels s.r.l.s., amministrata fino al 1° ottobre 2022 da Gesufatto Rotundo e, di poi e fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, dalla compagna;
 - 2) La curatela ha fin da subito rilevato l’assenza di contabilità regolarmente tenuta;
 - 3) Dalle sommarie informazioni apprese e dalla scarna documentazione in possesso del Curatore è emersa una pluralità di rapporti “anomali” tra la società sottoposta a liquidazione ed altre società riconducibili al Rotundo, tra cui Roges s.r.l. e la ditta individuale Top Gestioni;
 - 4) Per quanto riguarda Top Gestioni, la Curatela, esaminando i rapporti bancari, ha rilevato l’avvenuta disposizione, da parte della debitrice e in favore di Rotundo e di Top Gestioni, di bonifici per oltre Euro 90.000,00, nonché l’avvenuta cancellazione di Top Gestioni dal Registro delle Imprese in data 14 febbraio 2023;
 - 5) Rotundo, richiesto dal Curatore di restituire le somme, si è dichiarato a sua volta creditore della procedura;
 - 6) Ciò posto, la Curatela ha attivato il presente procedimento ritenendo l’impresa individuale debitrice della procedura quantomeno della somma di Euro 64.660,00 a fronte del mancato pagamento della fattura 8/22 (doc. 12 parte ricorrente) emessa da Golda;
- Dato atto che Gesufatto Rotundo, quale titolare della ditta individuale Top Gestioni si è costituito nel presente procedimento, chiedendo il rigetto delle domande sulla base delle seguenti eccezioni:
 - 1) Top Gestioni, costituita in data 14 aprile 2021 e cancellata in data 14 febbraio 2023, risulta possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e non è, pertanto, assoggettabile a liquidazione giudiziale (docc. 2 e 3 allegati alla comparsa);
 - 2) Top Gestioni non è debitrice di parte istante, a fronte dei bonifici eseguiti per ben Euro 104.106,04 (docc. da 4 a 22) in favore di Golda;
- Giova rilevare che, giusto decreto del 14 febbraio 2024 è stata fissata l’udienza del 20 marzo 2024 ed è stata disposta l’acquisizione delle informative di cui agli artt. 42 e 367 CCII;
- Tanto premesso, si osserva quanto segue rispetto alle domande proposte dall’istante;
- Va ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria sede nel circondario di questo Tribunale;
- Va altresì sottolineato che, benché la ditta individuale convenuta sia stata cancellata dal Registro



Imprese in data 14 febbraio 2023, a fronte di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, d.l. 61/23, in seguito all'emergenza alluvionale che ha colpito anche il circondario, (la norma così recita "... Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione... Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali..."), non può ritenersi inutilmente trascorso il termine annuale di cui 33 CCII;

- Dato atto che, dall'esame della documentazione allegata da parte convenuta, non risultano effettivamente superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), atteso che non risulta sussistente un attivo patrimoniale superiore ad Euro 300.000,00 dall'inizio dell'attività alla sua cessazione né risultano ricavi per un ammontare superiore ad Euro 200.000,00 né debiti superiori ad Euro 500.000,00, come si vedrà *infra*;
- Rilevato che, ciò nondimeno, risulta sussistente il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII per procedere all'apertura della liquidazione controllata, atteso che vi sono debiti superiori ad Euro 50.000,00 in quanto:
 - 1) Deve ritenersi sussistente il debito nei confronti di parte istante a fronte del mancato pagamento della fattura 8/22, emessa da Golda per Euro 64.660,00. Sul punto non convince la difesa convenuta, laddove allega bonifici per oltre Euro 100.000,00 cercando di sostenere che essi valgano a saldare il predetto debito. Anzitutto i bonifici hanno causali incerte ed in alcun modo riferibili a prestazioni effettivamente eseguite, in secondo luogo in quanto i bonifici risultano eseguiti ben prima dell'emissione della fattura citata.
Non può ritenersi, dunque, che i bonifici abbiano estinto il debito di cui alla fattura, soprattutto in un quadro di rapporti economici tanto opachi e confusi, come riconosciuto dalla stessa convenuta;
 - 2) In ogni caso, a tacitare ogni eventuale residuo dubbio circa il superamento della debitoria di Euro 50.000,00 richiesto dalla norma, soccorrono gli esiti dell'istruttoria svolta d'ufficio, dai quali emergono debiti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per Euro 97.000,00 e nei confronti di INPS per Euro 3.400,00 circa;
- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei



soci illimitatamente responsabili;

- Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che il nominando Liquidatore dovrà prontamente riferire al giudice delegato circa la situazione reddituale del debitore, affinché possa essere stabilita la quota di reddito che questo può trattenere per il proprio sostentamento;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

della **DITTA INDIVIDUALE TOP GESTIONI DI GESUFATTO ROTUNDO** (C.F. RTNGFT84T15C352Z)

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca

Liquidatore la dott.ssa **VALERIA VEGNI**, iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Forlì- Cesena;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di



seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

RISERVA

di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;



- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

- che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove



il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì

nella camera di consiglio del 22 marzo 2024

Il Presidente

dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed est.

dott. Maria Cecilia Branca

